

A 12/12/09



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BOLOGNA

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

- GUCCIONE** **GUIDO** **Presidente**
- BUCCELLI** **MORRIS** **Relatore**
- MERCURI** **ALBERTO** **Giudice**
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1276/09  
depositato il 12/05/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2008 00991767 90 TASSE AUTO 2005  
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

**proposto dal ricorrente:**

GABRIELE

VIA 40026 IMOLA BO

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 1276/09

UDIENZA DEL

19/04/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

97/1310

PRONUNCIATA IL:

19/4/10

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15/5/10

Il Segretario

# OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

**R.G.R. 1276/09**

Trattasi di ricorso avverso emesso dalla Regione Emilia Romagna , con il quale viene richiesto il pagamento della tassa di possesso ordinaria 2005 per l'autovettura ultraventennale targata BO A .

Il ricorrente eccepisce che l'autovettura di cui trattasi deve ritenersi esente dalla tassa di possesso in applicazione della normativa di cui all' art. 63, comma 2 e 3 Legge 342/00 . L'oggetto della controversia è l'accertamento in capo al contribuente del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste ai fini della tassa automobilistica per i veicoli a carattere storico e da collezione.

In particolare va stabilito se per i veicoli immatricolati nella fascia fra venti e trenta anni occorra obbligatoriamente l'iscrizione all'ASI ovvero altro registro storico per fruire dell'agevolazione.

A parere di codesta Commissione il ricorrente il proprietario di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, può autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale, stabiliti da 2° comma, art.63, L.342/2000; è onere della Regione contestare nel merito la sussistenza o meno di tali requisiti a prescindere dall'iscrizione del soggetto ad associazioni a carattere privato .

Il ricorso deve essere accolto con richiamo alla giurisprudenza della Commissione tributaria regionale di Perugia sez. I, RGR296/'07 sentenza n.39/1/2008 depositata il 23/6/2008.


Vale pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma con riferimento all'art. 18 Cost. per cui l'adesione alle associazioni è libera (ASI appunto è una associazione di diritto privato) e non può essere correlata a vantaggi non diversamente ottenibili se non iscrivendosi all'associazione Per cui l'unica interpretazione possibile della norma è quella comunque di consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali per i soggetti che rientrano nei paradigma legislativo posto dal 2° comma art.63, L.342/2000. La norma altrimenti sarebbe incostituzionale

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso . Spese compensate .

Bologna 19/04/2010

Il relatore



Il presidente

